

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPONE, PATRIARCA, AMATO, CARNEVALI, D'INCECCO,
GRASSI, MARIANO, SBROLLINI**

Legge quadro sul volontariato

Presentata il 22 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nello scorso mese di luglio l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha diffuso i dati della prima rilevazione nazionale sulle attività di volontariato in Italia ovvero su quelle attività e quell'impegno continuativo e gratuito a favore di persone in difficoltà, per la tutela della natura e per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale, per la conservazione del patrimonio artistico e culturale, per fini di solidarietà e di promozione che non a caso la Corte costituzionale ha definito « paradigma dell'azione sociale ».

Svolta nel corso del 2013 su un campione di circa 19.000 famiglie, l'indagine fotografa, per la prima volta, informazioni sul lavoro volontario armonizzate agli *standard* internazionali, comparabili quindi con gli altri Paesi, sul numero e

sulla tipologia di cittadini che offrono gratuitamente e volontariamente il loro tempo agli altri o a beneficio della comunità.

I numeri che la ricerca condensa sono di grande interesse anche perché restituiscono uno spaccato del nostro Paese poco conosciuto, ancor meno scandagliato, e però ossatura fortissima di un tessuto di relazioni e di sostegno dal basso, ancor più rilevante in un periodo di crisi come l'attuale.

Basti pensare, ad esempio, che sono ben 126 milioni le ore dedicate dagli italiani al volontariato in quattro settimane. Considerando una settimana lavorativa di 40 ore, l'ammontare del lavoro volontario si può considerare equivalente a circa 787.000 persone occupate a tempo pieno (a maggio 2014, sempre secondo

I'ISTAT, i disoccupati in Italia erano 3,2 milioni e gli occupati 22,4 milioni). L'impegno medio mensile è 19 ore, con punte di 25,6 e 24,9 rispettivamente in Friuli Venezia Giulia e Piemonte, fino a scendere alle 13,8 ore della Campania e alle ore 13,9 della Sicilia. Non ci sono differenze significative tra uomini e donne, mentre le ore dedicate aumentano con l'età dei volontari.

Inoltre l'indagine ci dice che quasi la metà dei volontari che svolgono un servizio individualmente, a fronte di oltre un quarto di chi opera all'interno di tali realtà, si occupa di attività riconducibili alla cura di bambini, anziani e malati (assistenti socio-sanitari, *babysitter*, badanti) e alla ristorazione (cuochi e camerieri). Mentre nel volontariato organizzato sono più frequenti le attività tipiche delle professioni tecniche (32,3 per cento) quali servizi sociali (assistenti sociali, mediatori culturali, catechisti), tecnici delle attività turistiche e ricettive (animatori, guide), istruttori di discipline sportive e infermieri.

Non è questa la sede per un'analisi puntuale dei numeri, ma è evidente come proprio questi numeri indichino, da un lato, la forte valenza della legge n. 266 del 1991, sul volontariato, fortemente voluta — non dimentichiamolo — dalle organizzazioni di volontariato e punto di riferimento importante, in questi trenta anni, anche nella relazione tra mondo del volontariato e istituzioni, e, dall'altro, la necessità, nel più complessivo quadro di riforma del terzo settore, (TS) di un adeguamento della stessa legge a un mutato stato di cose e soprattutto a un ruolo ormai evidentissimo del volontariato nelle azioni di *welfare* dal basso, di servizi alla persona, e di produzione di qualità immateriale nei sistemi territoriali.

È il caso di soffermarsi per un attimo proprio su quest'ultimo elemento prima di entrare più dettagliatamente nel merito. Senza l'opera dei volontari noi non avremmo conosciuto le reti di *welfare* create dal basso, essenziali per migliaia e migliaia di nostri concittadini spesso in situazioni di estrema solitudine o di grave

o gravissima difficoltà economica, non potremmo godere l'ambiente e il patrimonio naturale come possiamo goderli oggi nella consapevolezza, peraltro, di un loro ruolo insostituibile nella qualità territoriale. Uno spaccato rilevantissimo della nostra società — si pensi; ad esempio, non solo ad associazioni come Italia Nostra, FAI, Legambiente e WWF, ma anche alla fittissima rete dei centri di servizi per il volontariato e al loro ruolo sempre più marcato nei processi di cittadinanza attiva anche relativamente alle questioni legate alla tutela e alla salvaguardia territoriale come al diritto alla salute e a un ambiente compatibile — che porta ad affermare senza timore di essere contraddetti come questa fertile disseminazione nei nostri territori da nord a sud, nel nostro sistema-Paese, di soggetti sociali plurali e di progetti produca, ogni giorno, azioni per la qualità sociale e territoriale, quella qualità immateriale e sempre più determinante anche nella competizione virtuosa tra sistemi territoriali.

Si affermava prima ma vale ripeterlo: nonostante dal 1991 ad oggi altre leggi siano intervenute a colmare vuoti, la legge n. 266 del 1991 è la prima e tuttora più importante legge che riguarda il TS, ovvero le diverse forme di cittadinanza attiva, la cura dei beni comuni e l'economia solidale.

Il volontariato di cui si occupa è certamente un fenomeno antico di solidarietà sociale ma che solo negli anni '70 del secolo scorso ha cominciato ad assumere dimensioni lentamente e costantemente crescenti tali da configurare la nascita diffusa di una nuova soggettività sociale impegnata nella tutela e nella promozione degli interessi generali, come recita il quarto comma dell'articolo 118 della Carta costituzionale nell'affermare il principio di sussidiarietà orizzontale, affiancandosi a pieno titolo alle istituzioni pubbliche prima di allora uniche detentrici di questo compito.

La legge n. 266 del 1991 ha di fatto introdotto il principio di sussidiarietà nella nostra legislazione e su quell'indirizzo hanno fatto seguito negli oltre vent'anni

che ci separano dalla sua entrata in vigore numerose leggi riguardanti sia altri aspetti del TS (legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, a legge n. 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale), sia il ruolo di tutela degli interessi generali e di partecipazione nei diversi settori di intervento (nei servizi sociali, nella protezione civile, sulla sanità, nell'ambiente, e altro).

Il compito che quindi ora abbiamo dinanzi è quello di adeguare, armonizzando, la legge alla nuova realtà e soprattutto, alla crescita del mondo della cittadinanza attiva e dell'economia sociale avvenuta in questi anni, lavorando anche in una prospettiva di armonizzazione successiva delle leggi vigenti.

La proposta di legge che si presenta intende agire sostanzialmente su tre campi tematici.

Per quel che riguarda la cittadinanza attiva e i processi partecipativi, si tratta sia di inserire richiami espliciti alle leggi che hanno introdotto processi di democrazia deliberativa e partecipativa nella nostra legislazione (quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, legge n. 328 del 2000, norme sulla programmazione europea e altro), sia di riconoscere forme di volontariato informale od organizzato, in particolare sulla cura dei beni comuni, che regolamenti di carattere cominciamo già a tutelare.

Contemporaneamente, per quel che riguarda le aree di intervento si tratta anche formalmente di estendere il principio di solidarietà alla solidarietà internazionale, non citata nella legge, che con riguardo all'integrazione europea e ai processi di internazionalizzazione crescenti non può assolutamente essere elusa.

Infine ci si deve porre il problema di includere anche nuove e più recenti forme di volontariato, come i gruppi di acquisto solidale che si vanno diffondendo nel nostro Paese, introducendo forme di cittadinanza attiva e di economia solidale nel cuore stesso della produzione economica, in particolare nel campo agroalimentare, un settore fondamentale dell'economia nazionale e del *Made in Italy*, rivalutando le

produzioni a chilometri zero, nonché tutta la produzione di qualità su cui si regge sia una parte rilevante della nostra economia, sia la salute pubblica.

C'è poi un altro tema che si ritiene necessario affrontare più precisamente ed è quello relativo all'autonomia.

Il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione riconosce «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale». Quell'autonomia, sancita nella legge costituzionale n. 3 del 2001, era ancora poco avvertita dal legislatore nel 1991. In questo campo, in particolare, si tratta di tutelarla negli organismi di rappresentanza, di proposta e di consultazione del volontariato a livello nazionale e locale. Troppi osservatori o consulte del volontariato devono sottostare ai tempi e ai modi della vecchia politica, troppi di questi organismi sono convocati prima di consultazioni elettorali e poi mai più. Per la loro composizione e per il loro funzionamento devono essere resi più autonomi e in grado di recepire la capacità di iniziativa del volontariato.

Un altro aspetto importante è quello relativo alle reti.

La legge n. 266 del 1991 riconosce solo le organizzazioni promosse da persone. In questi anni si sono, viceversa, necessariamente andate sviluppando varie forme di intervento in rete; si tratta di recepirle nella legge sia aprendo i registri nazionali e regionali al fenomeno, sia prevedendo forme di tutela di chi è impegnato in reti nazionali o regionali che richiedono grande disponibilità di tempo, con permessi non retribuiti, e altro.

Ancora, il tema della flessibilità dell'orario di lavoro e della responsabilità sociale d'impresa. L'articolo in materia della legge n. 266 del 1991 non si può dire che in questi anni abbia funzionato. Si tratta, dunque, di rafforzarlo prevedendo la possibilità di accordi di categoria, territoriali o aziendali, che prevedano l'intervento delle stesse organizzazioni di volontariato in un'apposita contrattazione. In questo quadro sarebbe auspicabile anche la presenza di norme che facilitino lo

sviluppo del rapporto tra volontariato, forme di responsabilità sociale di imprese e cura dei beni comuni.

Infine, stabilizzazione e promozione del sistema dei centri di servizi per il volontariato, una risorsa fondamentale per lo sviluppo del volontariato in tutte le sue forme e del TS stesso. Frutto di un lungo impegno istitutivo svolto in tutta Italia tra il 1995 e il 2005 in particolare dal volontariato, anche attraverso la collaborazione e il sostegno finanziario del sistema delle fondazioni di origine bancaria, i centri oggi sono presenti in tutte le regioni (esclusa la provincia autonoma di Bolzano).

Si tratta oggi di dare stabilità e prospettive di sviluppo a questi enti che forniscono un servizio pubblico organizzato dalle stesse organizzazioni di volontariato come prevede l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, realizzando allora quanto previsto dall'articolo 43 della Costituzione (« A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire (...) a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali (...) di preminente interesse generale), un indirizzo rafforzato dallo stesso principio di sussidiarietà previsto dal quarto comma dell'articolo 118.

In particolare, in uno spirito di collaborazione con le parti interessate (volontariato, centri di servizi per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e istituzioni pubbliche) andrebbero aggiornate alcune norme relative al funzionamento del sistema regolato da un decreto ministeriale, ma soprattutto andrebbero salvaguardate le attuali risorse costituite da un quindicesimo dei proventi delle fondazioni, andrebbe garantita in permanenza un'equa distribuzione delle stesse in tutto il territorio nazionale (le fondazioni sono quasi assenti in tutto il Mezzogiorno d'Italia), oltre a facilitare l'accesso ad altre risorse pubbliche a fronte di uno sviluppo delle funzioni dei centri per l'insieme dei volontariati del territorio.

Come si sottolineava all'inizio, obiettivo della presente proposta di legge è di adeguare e attualizzare la legge n. 266 del 1991, rendendola uno strumento efficace di consolidamento e di crescita del volontariato, definendo un quadro di coerenza con l'intera normativa di settore e, soprattutto, di rafforzare premesse e condizioni per consentire al volontariato e alle sue reti di esplicitare compiutamente le loro enormi potenzialità e i semi di un futuro che, in questi anni, ci hanno insegnato a riconoscere e a mettere a dimora.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei diritti delle persone.

2. La Repubblica promuove e favorisce, inoltre, la collaborazione del volontariato con le istituzioni ai fini della programmazione e della realizzazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, di protezione civile e di quelle inerenti ai diritti civili, secondo i principi di responsabilità e di sussidiarietà.

3. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

4. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare quelle già esistenti, che rispondano alle finalità di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Attività di volontariato).

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e

gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese devono essere debitamente rendicontate dall'organizzazione di volontariato e non valgono a costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

ART. 3.

(Organizzazioni di volontariato).

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo, coordinamento o federazione di organismi liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci o aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali di categoria, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, gli enti di diritto pubblico, le organizzazioni governative per la cooperazione allo sviluppo e tutte le associazioni che hanno come

finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile e della legislazione vigente per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente stabiliti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'assenza di fini di lucro;

d) l'attribuzione della rappresentanza legale;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 6, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera;

g) i criteri per l'ammissione e per l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti;

h) la redazione del bilancio, dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione.

5. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e a specializzare l'attività da essa svolta.

6. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 4.

(Assicurazioni degli aderenti a organizzazioni di volontariato).

1. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992.

ART. 5.

(Risorse economiche).

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite derivanti da patrimoni;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) entrate derivanti da altre norme di legge.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato e indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 6.

(Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale si intendono quelli che svolgono attività e che sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

3. Il registro rappresenta una sezione del costituendo registro unico degli enti del terzo settore. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale comporta, su richiesta dell'organizzazione, il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, un

apposito regolamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplina i procedimenti per l'iscrizione e per la cancellazione, anche tramite piattaforma *internet* e con analoghi criteri e procedure in tutto il territorio nazionale, nel registro di cui al presente articolo e nei registri di cui all'articolo 7, nonché per la revisione periodica degli stessi, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il regolamento di cui al comma 4 prevede, inoltre, la possibilità di iscrizione anche per le organizzazioni di volontariato operanti in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

6. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce, altresì, i termini per la conclusione dei procedimenti ivi previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che l'iscrizione si intenda comunque assentita.

7. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.

8. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 18. Avverso i medesimi provvedimenti è ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne hanno fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi.

ART. 7.

(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istitu-

zione e la tenuta dei registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale.

2. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia.

3. Hanno diritto a essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 18. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali invia ogni anno alle regioni e alle province autonome una copia aggiornata del registro di cui all'articolo 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti

per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

ART. 8.

(Aree di intervento del volontariato).

1. Gli ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontario in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione, sono individuati nei seguenti settori di intervento:

a) area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche della disabilità, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, delle donazioni di sangue, organi, tessuti e cellule, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, comprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte all'educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale;

b) l'area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e dell'emarginazione;

c) l'area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e dell'abbandono e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;

d) l'area culturale, con specifico riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché alla salvaguardia e alla promozione delle tradizioni e delle nuove tendenze sociali, culturali, musicali;

e) l'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e

della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;

f) l'area della protezione civile e della prevenzione dai rischi di calamità naturali o causate dall'opera dell'uomo;

g) l'area ambientale, con particolare riferimento alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle coste, dei mari, dei boschi e, in generale, della flora, della fauna e del territorio nonché alla promozione di uno sviluppo sostenibile e solidale;

h) l'area della cooperazione internazionale, sia a livello europeo nella promozione e nell'attuazione di un'effettiva cittadinanza europea, sia nella tutela della pace e della giustizia sociale nel mare Mediterraneo e a livello internazionale.

2. Qualora nel territorio emergano esigenze straordinarie connesse a calamità naturali o a fenomeni sociali di particolare rilievo, il Governo, le regioni e province autonome, con l'eventuale coinvolgimento della prefettura — uffici territoriali del Governo, degli enti locali e delle altre istituzioni interessate, possono individuare e attivare strumenti e procedure di emergenza per favorire l'attività del volontariato, anche non organizzato o spontaneo, per fare fronte alle situazioni particolari da affrontare.

3. Gli enti locali, con propri atti deliberativi, possono promuovere specifiche campagne per attivare il volontariato temporaneo per rispondere a esigenze del territorio e della cittadinanza a cui non si possa rispondere con gli ordinari strumenti amministrativi istituzionali.

ART. 9.

(Convenzioni).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da

almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 6 e 7 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità, che garantiscano il coinvolgimento dei beneficiari, e modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale è stipulata la convenzione medesima.

4. Gli enti di cui al comma 1 realizzano con periodicità almeno biennale una valutazione dell'impatto sociale del volontariato avvalendosi anche di organismi specializzati.

ART. 10.

(Processi partecipativi).

1. Gli enti locali, gli enti strumentali dello Stato e delle regioni e province autonome e tutte le istituzioni pubbliche sono tenuti a favorire il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di cittadinanza attiva, democrazia partecipata, solidarietà e pluralismo e ne promuovono le attività come concreta applicazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione per il perseguimento di finalità di interesse generale, di tutela dei beni comuni e di promozione del benessere economico e sociale dei cittadini. A tale fine essi:

a) riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7;

b) attivano nella propria struttura organizzativa uno sportello della sussidiarietà orizzontale che favorisca l'apporto specifico del volontariato al perseguimento degli interessi generali nonché alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni comuni;

c) possono riservare nel proprio budget fondi specifici per l'emanazione di appositi bandi che promuovano le innovazioni e le sperimentazioni che le organizzazioni possono proporre e realizzare per il benessere della collettività.

2. Gli enti locali, gli enti strumentali dello Stato e delle regioni e province autonome e tutte le istituzioni e aziende pubbliche a carattere nazionale o locale possono promuovere l'attuazione dell'articolo 43 della Costituzione valorizzando l'apporto specifico che il volontariato può offrire nella programmazione, gestione, erogazione, organizzazione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei servizi pubblici essenziali, in qualsiasi forma essi siano resi disponibili alla cittadinanza.

ART. 11.

(Agevolazioni fiscali).

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato istituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.

3. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'im-

posta regionale sulle attività produttive qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 12.

(Tributi locali).

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, ad esclusione degli enti che si trovano in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 13.

(Valutazione dell'imponibile).

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Benefici in materia di lavoro e responsabilità sociale d'impresa).

1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7, per poter svolgere l'attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici o con soggetti privati convenzionati o accreditati, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizza-

zione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, anche in un'ottica di valorizzazione della responsabilità sociale di impresa, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi o, in mancanza, dagli accordi stipulati con l'organizzazione aziendale o con l'amministrazione di appartenenza, con il supporto delle strutture territoriali dell'organizzazione sindacale di riferimento, quali lavoro a tempo parziale reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni, orario concentrato.

2. A un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta nel registro di cui all'articolo 6 che ricopre, secondo lo statuto, cariche dirigenziali elettive di carattere nazionale e che per lo svolgimento dei compiti di istituto è costretto alla sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, sono riconosciuti, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e per non più di due mandati, e la possibilità di fruire di un determinato numero di ore di permesso dal lavoro non retribuito secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria e, in particolare, del diritto e della misura della pensione a carico del fondo previdenziale di appartenenza, ivi comprese le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, qualora questi sospendano l'esercizio della loro attività per la durata del mandato.

4. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo è demandato agli enti previdenziali, ai quali è inviata copia dell'istanza iniziale trasmessa al datore di lavoro. Verificata la regolarità del diritto all'aspettativa o alla sospensione dell'attività, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione figurativa correlata alla retribuzione della categoria e

alla qualifica professionale posseduta, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera, previa acquisizione di idonea documentazione. È prevista la possibilità di accredito a integrazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

5. Gli enti locali, gli enti strumentali dello Stato e delle regioni e province autonome e tutte le istituzioni e aziende pubbliche a carattere nazionale o locale, possono promuovere ed incentivare quelle forme di responsabilità sociale delle imprese che sostengano e valorizzino il ruolo e le attività del volontariato per la risoluzione di particolari problematiche territoriali o per la realizzazione di specifici interventi a favore della cittadinanza.

ART. 15.

(Norme regionali e delle province autonome).

1. Le leggi regionali e delle province autonome concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa. In particolare disciplinano:

a) le modalità cui devono attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e con le province autonome;

b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7 alla programmazione e alla realizzazione concertate degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

ART. 16.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi).

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

ART. 17.

(Messaggi di utilità sociale).

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

ART. 18.

(Osservatorio nazionale per il volontariato).

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il vo-

lontariato, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da ventisette membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 6, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 7, tre esperti, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province, un rappresentante dei comuni e un rappresentante dei centri di servizio di cui all'articolo 22. Alle sedute dell'organo partecipano, in qualità di osservatori, quattro membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica.

3. La scelta di rappresentanti delle organizzazioni di volontariato avviene mediante estrazione a sorte fra tutti coloro che si siano candidati e abbiano esibito idonee certificazioni attestanti lo svolgimento di attività di volontariato per almeno 5 anni.

4. I rappresentanti di cui al comma 3 sono tenuti a garantire idonea disponibilità per lo scambio di informazioni e l'interfaccia con le organizzazioni di volontariato rappresentate. Il venire meno di tale disponibilità comporta la decadenza dalla nomina.

5. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, attraverso il vicepresidente, promuovono la discussione e le eventuali deliberazioni da parte dell'Osservatorio sulle questioni e sulle proposte formulate da almeno cinque organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 o da almeno cinquanta organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 entro i due mesi successivi alla formale presentazione delle questioni o delle proposte stesse.

6. L'Osservatorio dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. L'Osservatorio elegge un vicepresidente,

scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato.

7. L'Osservatorio organizza la propria attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso forme di coinvolgimento e coordinamento degli osservatori regionali e delle province autonome nei territori in cui essi sono istituiti e operativi e ne promuove l'istituzione e l'operatività negli altri territori.

8. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.

9. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per garantire la piena funzionalità dello stesso in specie per quanto attiene al dovere dei rappresentati delle organizzazioni di volontariato di tenere sempre operativi i canali di collegamento e di comunicazione con le organizzazioni rappresentate, ha in particolare i seguenti compiti:

a) assiste il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 6;

b) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato;

c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;

d) approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente innovative;

e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni, delle province autonome e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, progetti volti a favorire la formazione di

nuove organizzazioni di volontariato nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione nazionale, regionale e delle province autonome vigente in materia di volontariato;

g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

h) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e con soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nelle politiche indicate all'articolo 1, comma 2. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, le organizzazioni di volontariato e gli operatori interessati;

l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7 e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 22;

n) analizza e promuove le azioni, gli interventi e i progetti delle imprese che, in una logica di responsabilità sociale del proprio operato, attivano forme di collaborazione o di supporto a favore delle organizzazioni di volontariato.

10. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno finanziario dei progetti di cui al comma 9, lettera *d*).

ART. 19.

(Limiti di applicabilità).

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato specifiche in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, protezione civile e servizio civile nazionale.

ART. 20.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

(Fondi speciali presso le regioni).

1. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività in una logica di coesione sociale e di promozione di uno sviluppo locale attento al

benessere e all'integrazione di tutte le fasce della popolazione residente.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, devono destinare alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari a un decimo delle somme destinate a opere di beneficenza e di pubblica utilità.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

(Centri di servizio per il volontariato).

1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 21, hanno la funzione di sostenere e di qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 7, attraverso l'erogazione di servizi di:

- a) formazione;
- b) informazione e documentazione;
- c) promozione e sostegno del volontariato;
- d) consulenza tecnica, fiscale e amministrativa;
- e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.

2. I centri di servizio per il volontariato redigono bilanci preventivi e consuntivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.

3. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale e delle province autonome, le fondazioni bancarie, anche attraverso le loro rappre-

sentanze nazionali e in accordo con il sistema dei centri di servizio per il volontariato, garantiscono un'equa ripartizione a livello regionale e delle province autonome delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21.

4. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 21 sono altresì stabilite le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo.

ART. 23.

(Norme finali e abrogazione).

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. La legge 11 agosto 1991, n. 266, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0028010